

# COMUNE DI PERGINE VALDARNO

## STATUTO

DELIBERA N. 3 DEL 05/02/2000

### Titolo I

#### PRINCIPI GENERALI

##### ART. 1

##### Definizione e Rappresentanza

- 1) Il Comune di Pergine Valdarno è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e secondo il presente Statuto.
- 2) Il Comune di Pergine Valdarno rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

##### ART. 2

##### Principi ispiratori e programmatici

- 1) Il Comune di Pergine Valdarno ispira la propria azione al principio di solidarietà ed imparzialità operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali; per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini; per realizzare effettive condizioni di pari opportunità tra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza per il completo sviluppo della persona umana, senza distinzione di razza, lingua e religione.
- 2) Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione e dello Stato.
- 3) L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
- 4) Il Comune per il raggiungimento dei detti fini promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

- 5) Il Comune ispira la propria attività:
- alla tutela dei beni culturali ed ambientali;
  - alla valorizzazione delle tradizioni locali;

Il Comune altresì, promuove azioni per tutelare l'ambiente quale valore fondamentale della comunità proteggendo le risorse naturali che caratterizzano il territorio.

6) Il Comune sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche, educative e culturali, che contribuiscono alla crescita della comunità.

7) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n.675 e successive integrazioni e modifiche.

## ART. 3

### Pari Opportunità

Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell'art.8 lett. d) del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art.51 della legge 8.6.1990, n.142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriere, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiare e professionali della donna.

## ART. 4

### Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1) Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, 1° comma, della legge 5.2.1992, n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili dei servizi sociali – sanitari educativi e del tempo libero esistenti sul territorio.

2) La presidenza può essere delegata all'Assessore o al responsabile del servizio.

3) Nell'ambito del comitato di coordinamento è istituito un servizio di segreteria al quale è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari e di riferire direttamente al comitato.

## ART. 5

### Stemma e Gonfalone

1 – Quale segno distintivo il Comune ha lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 1955.

Emblema del Comune è il Gonfalone, sul quale campeggia lo stemma.

2 – L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3 – L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale nel rispetto delle norme regolamentari.

## ART. 6

### Territorio e Popolazione

1 – La Circostrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni:

- Pergine Valdarno – Capoluogo
- Montalto
- Pieve a Presciano
- Casalone
- Poggio Bagnoli

storicamente riconosciute dalla comunità.

2 – Il territorio del Comune si estende per kmq. 46,68 ed è confinante con i Comuni di Laterina, Bucine, Civitella Val di Chiana, Montevarchi, Terranuova Bracciolini.

3 – Gli Organi Istituzionali esercitano, di norma, la loro funzione nella sede del Comune situata in Pergine Valdarno, Piazza del Comune.

4 – Gli uffici possono avere sedi decentrate anche fuori del Capoluogo.

## ART. 7

### Albo Pretorio

1 - Il Comune ha un Albo Pretorio in un luogo accessibile al pubblico, nella sede dell'Ente, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

2 - Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

## Titolo II

### PARTECIPAZIONE

#### ART. 8

##### Diritto alla informazione

1 - Il Comune riconosce che l'informazione è la condizione essenziale al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa;

2 - I documenti e gli atti amministrativi del Comune sono pubblici salvo i casi espressamente previsti per legge, e vengono pertanto esibiti su richiesta, disciplinando con regolamento il luogo, la forma e i modi di consultazione;

3 - Il Sindaco può temporaneamente e motivatamente vietare l'esibizione di alcuni atti nei casi previsti dal Regolamento;

4 - Non può essere vietata la pubblicità agli atti degli organi del Comune nonché ai provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ovvero attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

5 - Il Comune cura che i seguenti atti vengano pubblicizzati nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento:

- a) Bilanci preventivi e consuntivi;
- b) Strumenti urbanistici;
- c) Regolamenti;
- d) Valutazione d'impatto ambientale se richiesta per legge;
- e) Programmi per attività che coinvolgono le associazioni ed il volontariato.

#### ART. 9

##### Iniziativa Popolare

1 - I cittadini del Comune che abbiano compiuto i 16 anni, nonché le associazioni iscritte nell'apposito Albo di cui all'art.11 del presente Statuto possono esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto accompagnato da una relazione illustrativa sottoscritta da almeno 80 firme autentiche raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. Sono escluse da tale esercizio le materie elencate nel successivo art.10.

2 - Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito della proposta.

3 - I cittadini, nonché le associazioni iscritte nell'apposito Albo di cui *all'art.11* presentano altresì al Sindaco interrogazioni ed istanze, depositandone il testo presso l'Amministrazione.

4 - A dette interrogazioni ed istanze, qualora non manifestamente illogiche o inammissibili in relazione all'oggetto, dovrà essere data risposta entro tre mesi dal deposito.

5 - In diniego di risposta deve parimenti, negli stessi termini, essere esplicitato motivatamente con riferimento a quanto previsto nel comma precedente.

## ART. 10

### Referendum

1 - Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata da 3/5 dei Consiglieri assegnati oppure quando viene depositata richiesta sottoscritta con firme autentiche da almeno 250 elettori promuove, Referendum popolare consultivo. Il referendum non è ammissibile relativamente alle seguenti materie:

- a) provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- b) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- c) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
- d) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- e) bilanci preventivi e consuntivi;
- f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
- g) provvedimenti concernenti il personale comunale.

2 - Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della proposta del referendum spetta al Consiglio Comunale che provvede motivatamente in via definitiva, anche preventivamente alla raccolta delle firme.

3 - Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione referendaria ogni anno.

4 - Le norme per il procedimento la raccolta delle firme e lo svolgimento del referendum verranno emanate con apposito regolamento.

5 - Fintanto che tale regolamento non sarà approvato si applicheranno, per quanto compatibili, le norme di legge vigenti.

6 - L'indizione del referendum sospende la decisione sulle proposte di deliberazioni o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvo che il Consiglio Comunale non intenda adottare o abrogare l'atto o il provvedimento in questione. In tal caso il Consiglio Comunale deve - contestualmente all'atto richiesto con la proposta di referendum - dichiarare che la consultazione non ha luogo.

7 - Entro 60 giorni dallo svolgimento della consultazione referendaria il Consiglio Comunale adotta atto deliberativo in conformità all'esito del referendum.

8 - Il referendum è valido solo se vi partecipa la maggioranza degli elettori del Comune.

## ART. 11

### Albo delle Associazioni

1 - Tutte le associazioni del Comune che intendano esercitare i diritti di partecipazione previsti dal presente Statuto possono fare richiesta all'Amministrazione Comunale di iscrizione all'Albo delle associazioni, depositando copia del loro Statuto e dell'atto costitutivo, redatto in forma pubblica, presso la Segreteria Comunale.

2 - L'iscrizione all'apposito albo non può essere rifiutata, salvo che si tratti di associazioni che abbiano o perseguano finalità contrarie all'Ordinamento Giuridico. La Giunta Comunale decide sulla mancata iscrizione con provvedimento motivato.

3 - L'iscrizione non è necessaria per le associazioni giuridicamente riconosciute, le quali si considerano - per ciò stesso - inserite nell'Albo.

## ART. 12

### Difensore Civico

1 - Il difensore civico è istituito dal Comune anche in forma associata con altri Enti Locali.

2 - In tal caso spetta al Consiglio Comunale concorrere alla sua elezione determinando anche il conferimento di mezzi a sua disposizione i quali devono essere comunque necessari ad assicurare l'espletamento della funzione stessa.

3 - Il difensore civico ha il potere di segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

4 - Il difensore civico deve tenere una relazione sulla attività svolta almeno una volta all'anno al Consiglio Comunale riunito in seduta pubblica.

5 - Il difensore civico è scelto tra i cittadini che diano massima garanzia di moralità, indipendenza, imparzialità ed equità, ed abbia, preferibilmente, competenze giuridico - amministrative.

La funzione è incompatibile con altra carica pubblica e con l'esercizio di ogni attività lavorativa, autonoma o subordinata.

## Titolo III

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### Capo I

#### ORGANI ISTITUZIONALI

## ART. 13

### Organi del Comune

1 - Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

2 - I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

#### Capo II

## ART. 14

### Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è diretta espressione democraticamente eletta dalla comunità locale.

Determina l'indirizzo politico amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

## ART. 15

### Composizione ed elezione

1 - Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri.

2 - Le norme relative alle modalità di presentazione delle candidature, alle operazioni di voto e di scrutinio, all'attribuzione di seggi, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabilite dalla legge.

## ART. 16

### Insediamiento del Consiglio

1) La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal nuovo Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di 10 giorni dalla convocazione;

2) Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio Comunale procede ai seguenti adempimenti:

- a) Convalida degli eletti;
- b) Eventuale surrogazione dei Consiglieri ineleggibili o incompatibili per legge;
- c) Comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco e di Assessori;

3) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta Municipale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale documento, consegnato ai capigruppo consiliari, viene depositato 15 giorni prima dello svolgimento della seduta consiliare presso la Segreteria Comunale a disposizione dei Consiglieri Comunali. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 77/1995.

## ART. 17

### Durata in carica

- 1) Il mandato del Consiglio Comunale è stabilito dalla legge.
- 2) Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

## ART. 18

### Scioglimento del Consiglio

- 1 - Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:
  - a) Quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) Qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
    - 2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
  - c) Quando non sia approvato entro i termini il bilancio;
- 2 - Il Consiglio Comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art.21.
- 3 - La legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del Consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione dei Consiglieri e di nomina di un Commissario, il rinnovo degli organi.

## ART. 19

### Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità Comunale assumendo la funzione con la proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa delibera consiliare.
- 2) La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge. La legge determina le indennità spettanti ai Consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.
- 3) Le cause e le modalità per la cessazione della carica di Consigliere sono stabilite dalla legge.
- 4) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio in forma scritta. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre 10 giorni dalla loro presentazione. Nel corso della seduta il Consiglio procede alla surrogazione del dimissionario.

- 5) Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
  - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge;
  - b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute nel corso di un anno solare; A tale scopo l'interessato dovrà presentare al Sindaco, nella seduta immediatamente successiva all'assenza, idonea documentazione giustificativa.
- 6) La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.
- 7) Nell'esercizio delle sue funzioni in rappresentanza dell'intero Comune, il Consigliere Comunale esprime liberamente il voto nell'interesse pubblico senza vincolo di mandato.

## ART. 20

### Prerogative dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.
- 2) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni nel corso di ciascuna seduta consiliare, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentata dai Consiglieri.
- 3) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali alle quali partecipa il Comune, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del Loro mandato, senza che possa essere apposto ad essi il segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento.
- 4) Su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro un termine non superiore a 20 giorni e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 5) Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, può essere proposta al Consiglio Comunale, con le modalità stabilite dall'art.21, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta Municipale.

## ART. 21

### Mozione di sfiducia

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Municipale non comporta le dimissioni degli organi proponenti.
- 2) Il Sindaco e la Giunta Municipale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Viene messo in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.
- 4) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del Sindaco e della Giunta Municipale, lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario a norma della legge.

## ART. 22

### Incompatibilità con la carica di Consigliere

1 - Fatte salve le cause di incompatibilità di cui all'art.15 comma 2°, la carica di consigliere comunale è incompatibile con la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso Enti, Aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti controllate o partecipate.

## ART. 23

### Gruppi Consiliari

1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, dandone comunicazione al Sindaco. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2) Ai gruppi consiliari è garantito il supporto tecnico amministrativo, necessario all'espletamento dei diritti di cui all'art.20, commi 3 e 4.

3) Ai capigruppo consiliari sono comunicate contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio le deliberazioni della Giunta Municipale.

4) Ai capigruppo consiliari devono essere comunicate, almeno 10 giorni prima della data di discussione in Consiglio Comunale le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del Conto Consuntivo.

## ART. 24

### Competenza del Consiglio Comunale

1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico – amministrativo dell'attività comunale.

2) Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;
- c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni;
- n) la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3) Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il Consiglio Comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

4) Il Consiglio Comunale vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la Giunta Comunale riferisce periodicamente al Consiglio, nei termini previsti dall'art.38, commi 2 e 5, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'Amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.

Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e procedure per rendere effettivo e penetrante il potere di controllo politico – amministrativo.

5) Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Revisore del conto.

## ART. 25

### Commissioni Consiliari

1) Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno, commissioni consultive permanenti ove sia prevista la presenza di tutti i gruppi consiliari con criterio proporzionale.

2) Il numero, la composizione il funzionamento e le funzioni delle dette commissioni sono stabiliti nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3) Alle Commissioni consiliari permanenti sono affidati compiti di supporto all'attività del Consiglio Comunale e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.

4) Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.

5) Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

6) Il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale possono far parte delle commissioni senza diritto di voto. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune.

## ART. 26

### Commissioni Speciali

1) Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.

2) In applicazione dei principi di cui agli artt.2 e 3 è istituita la Commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze del Comune, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità fra uomo e donna.

Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento.

## ART. 27

### Regolamento del Consiglio Comunale

1) Entro dodici mesi dall'ultimazione della pubblicazione del presente Statuto è approvato il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale ove sia previsto, tra l'altro:

- a) La pubblicità dell'attività consiliare;
- b) Distinzione delle sessioni ordinarie e di urgenza;
- c) I casi in cui le sedute del Consiglio Comunale devono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;
- d) Le modalità di iscrizione all'o.d.g. delle mozioni;
- e) L'ordine di iscrizione degli argomenti – argomento non esauriti – trattazione argomenti;
- f) Modalità per le risposte alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri;
- g) Validità delle sedute e delle deliberazioni;
- h) Modalità di approvazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e loro sottoscrizione;
- i) Votazione;
- l) Le modalità e i tempi di consegna degli avvisi di convocazione ai consiglieri comunali, con l'elenco degli oggetti da trattare, le forme di pubblicità dell'o.d.g. all'albo pretorio e l'invio agli organi di stampa e reti radio televisive locali ed i tempi per il deposito, salvo i casi di urgenza delle proposte ricomprese nell'o.d.g. presso la segreteria comunale, l'eventuale ordine del giorno aggiuntivo;
- m) Modalità degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rapporti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni;

- n) Modalità di nomine dei rapporti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
  - o) Modalità dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico del Consiglio;
  - p) I modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità del revisore del conto;
  - q) Le modalità della costituzione dei gruppi consiliari;
  - r) Le modalità della composizione delle commissioni permanenti e delle commissioni speciali;
  - s) Eventuale designazione di un verbalizzante da parte del Segretario Comunale – Vigilanza sulla corretta stesura;
- 2) l'approvazione dei seguenti atti deve avvenire a maggioranza dei Consiglieri assegnati:
- Disciplina generale delle tariffe per la fornitura di beni e servizi;
  - i Regolamenti;
  - i Bilanci annuali e Pluriennali;
  - il Piano Regolatore Generale e le varianti allo stesso;
  - il Conto Consuntivo;
  - la costituzione e la modificazione di forme associative con altri enti;
  - istituzione e ordinamento di tributi;
  - la contrazione di mutui;
  - l'esame del referto su gravi irregolarità del revisore dei conti;
  - la nomina degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni;
- 3) Sino al giorno in cui diviene esecutiva la delibera consiliare che approva il suddetto regolamento, rimangono in vigore le norme vigenti, ad eccezione di quelle incompatibili con la legge 142/90 e con la legge 25.03.1993 n. 81 e 15.10.1993 n. 415.

### Capo III

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 28

##### Definizione

1 – La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

#### ART. 29

##### Composizione della Giunta Municipale

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da 6 assessori.
- 2) Gli Assessori possono essere scelti in numero non superiore a due, anche fra cittadini in possesso di particolari competenze, non facenti parte del Consiglio Comunale ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore. Gli Assessori non Consiglieri

acquistano le prerogative ed i diritti di informazione e di accesso del Consiglio Comunale dal momento dell'esecutività della nomina, fino alla cessazione dell'incarico. Essi partecipano con diritto di parola e proposta alle sedute del Consiglio Comunale.

3) La carica di Assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso Enti, aziende, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune. (Tale incompatibilità non si applica agli Assessori eventualmente delegati dal Sindaco in qualità di titolare di diritto della rappresentanza del Comune).

4) Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5) E' assicurata la presenza di entrambi i sessi.

## ART. 30

### Nomina della Giunta

1) Il Vice – Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta Municipale sono nominati dal Sindaco (entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti).

2) La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

## ART. 31

### Verifica delle Condizioni

La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione alle cause di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo 29.

## ART. 32

### Assessore Anziano

1) In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito (temporaneamente) è sostituito dall'Assessore anziano.

2) La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.

## ART. 33

### Durata in carica

- 1) La Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta.

## ART. 34

### Cessazione della carica di Assessore

- 1) L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso;
- 2) In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva con le modalità di cui all'art.16 comma 3°.

## ART. 35

### Revoca degli Assessori

- 1) L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.
- 2) La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva unitamente al nominativo del nuovo assessore.

## ART. 36

### Decadenza della Giunta

- 1) La Giunta Comunale decade :
  - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco a norma dell'art.41;
  - b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art.21;
  - c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio per le cause previste dall'art.18, comma 1°

## ART. 37

### Funzionamento della Giunta

- 1) La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali;
- 2) Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti;
- 3) L'attività è diretta e coordinata dal sindaco che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate;

4) Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza, su singoli affari o su materie omogenee (e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'Amministrazione, le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio Comunale;

5) Le sedute della Giunta Comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palese, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello del Presidente della seduta.

## ART. 38

### Competenze della Giunta Municipale

1) La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o degli apicali;

2) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'Amministrazione per consentire l'esercizio del controllo previsto dall'art.24, comma 4°;

3) Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio dall'art.24, comma 2°;

4) Entro i termini stabiliti in sede di approvazione dei programmi settoriali, la Giunta Comunale riferisce al Consiglio, in apposita seduta, sullo stato di attuazione dei medesimi;

5) In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio Comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva previsto dall'art.24, comma 2°, lettera b, la Giunta Comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio.

## ART. 39

### Il Sindaco

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la congruità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

## ART. 40

### Elezione e Durata in Carica

1) Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2) Presta il giuramento secondo le modalità fissate dalla legge.

- 3) Resta in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
- 4) Non è possibile ricoprire la carica di Sindaco per più di due mandati consecutivi.

## ART. 41

### Cessazione dalla carica

- 1) Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso;
- 2) Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro comunicazione al Consiglio;
- 3) Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due Organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco a norma dell'art.44;
- 4) La decadenza del sindaco è inoltre determinata:
  - a) dallo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dall'art.18 comma 1°;
  - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art.21;
- 5) Nei casi previsti dal comma 4° si procede, a norma di legge, alla nomina di un commissario.

## ART. 42

### Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 2) In particolare il Sindaco:
  - a) esercita la rappresentanza generale e politico istituzionale del Comune;
  - b) provvede alla nomina del Vice – Sindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 30;
  - c) provvede alla revoca dei componenti della Giunta;
  - d) provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 34 e 35;
  - e) presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui al precedente art.16, comma 3, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità;
  - f) convoca e presiede la Giunta Comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'art.37;
  - g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
  - h) convoca e presiede il Consiglio Comunale e predispone l'iscrizione dell'ordine del giorno di argomenti determinati;
  - i) indice referendum comunali e ne proclama l'esito;

- l) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- m) impartisce direttive al Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni;
- n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui allo statuto e del regolamento di attuazione;
- o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) provvede a norma dell'articolo 45 alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio;
- q) promuove ed approva, dandone informazione al Consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

## ART. 43

### Attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo

- 1) In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:
  - a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) svolgimento dei compiti affidatagli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - d) vigilanza e trasmissione di informazioni al Prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico;
- 2) Quale ufficiale di governo, il Sindaco adotta – con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico – provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

## ART. 44

### Vice Sindaco

- 1) La carica di vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 29 e 30;
- 2) Il vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge;

3) Il vice sindaco svolge funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta o scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;

4) In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.

## ART. 45

### Nomina e designazione di Rappresentanti

1) Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il Sindaco provvede – sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 22 e 29 – alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, dandone successiva comunicazione al Consiglio.

## ART. 46

### Delega delle funzioni

1) Con proprio provvedimento, il Sindaco, può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste dagli artt. 42 e 43 ad assessori e consiglieri comunali, fatte salve le incompatibilità di cui agli articoli 22 e 29 nonché le modalità di cui all'articolo 37, comma 4°;

2) Lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 43 può essere delegato dal Sindaco al Segretario Comunale, al Vice Sindaco ed agli impiegati.

## TITOLO IV

### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

#### CAPO I

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## ART. 47

### Ordinamento della struttura

1) Il Comune assume come principi fondamentali della propria organizzazione l'autonomia, la funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di autonomia professionalità e responsabilità.

2) La struttura organizzativa è composta da uffici e servizi.

3) Gli Uffici e i Servizi sono organizzati in modo da assicurare all'azione amministrativa, speditezza, economicità, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, da garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, oltre che promuovere la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi e disporre l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4) Sono responsabili degli Uffici e dei Servizi i dipendenti apicali della struttura dell'Ente, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, i quali possono adottare atti con rilevanza esterna.

5) Il Comune, nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, favorisce la mobilità del personale all'interno della propria struttura e fra gli Enti della Pubblica Amministrazione in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti;

6) Il regolamento per il personale determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei dipendenti.

## ART. 48

### Regolamento del personale e di organizzazione

1) Il regolamento del personale e di organizzazione disciplina:

- a) la dotazione organica complessiva del personale;
- b) l'articolazione organizzativa della struttura dell'ente;
- c) le procedure di assunzione;
- d) le modalità di stipula dei contratti a tempo determinato;
- e) i criteri e le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;
- f) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina ed i procedimenti disciplinari;

## ART. 49

### Stato Giuridico del personale

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati da leggi, regolamenti ed accordi sindacali di carattere collettivo nazionale o decentrato;

2) La legge disciplina l'accesso al rapporto di lavoro, le cause di cessazione del medesimo e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali;

3) Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori.

## ART. 50

## Incarichi esterni

1) Si prevede che per determinati obiettivi che richiederanno un alto contenuto professionale siano stipulate convenzioni a termine, previa deliberazione, con soggetti estranei alla Amministrazione Comunale e la possibilità di ricoprire temporaneamente posti di apicali mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, garantendo il principio dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego.

### ART. 51

#### Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale svolge attività di consulenza ed ha responsabilità di ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco.

### ART. 52

#### Il Vice - Segretario

ABROGATO

### ART. 53

#### Responsabilità Amministrativa

1) Gli Amministratori ed il personale del Comune sono soggetti, in materia di responsabilità, alle disposizioni di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato: In particolare:

- a) sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- b) sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
- c) sono personalmente obbligati a risarcire a terzi i danni causati, nell'esercizio delle loro funzioni, per dolo o colpa grave.

### ART. 54

#### Responsabilità contabile

1) Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca negli incarichi in questione deve rendere conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le procedure previste dalla legge.

## ART. 55

### Responsabilità per i pareri sulle proposte di deliberazione

- 1) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta Comunale deve essere corredata del parere del responsabile dell'ufficio o del servizio e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario.
- 2) I soggetti di cui al comma 1, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

## ART. 56

### Prescrizione

- 1) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dipendenti del Comune è personale e non estensibile agli eredi.

## Titolo V SERVIZI PUBBLICI

### Capo Unico FORME DI GESTIONE

## ART. 57

### Servizi pubblici comunali

- 1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2) Il Consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3) Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.

4) I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) a mezzo di azienda speciale;
- e) a mezzo di società per azioni.

## ART. 58

### Gestione in economia

1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro Caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2) Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

## ART. 59

### Concessione a terzi

1) Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2) La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3) La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4) In presenza di particolari motivazioni il Consiglio Comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

## ART. 60

### Istituzioni

1) I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2) L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3) Il Consiglio Comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento.

Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4) L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'art.57, comma 3.

5) L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6) L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

## ART. 61

### Organi dell'Istituzione

1) Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2) Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3) Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4) I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Pergine le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti.

5) Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6) Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7) Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata o a persona assunta con contratto a termine.

## ART. 62

### Aziende speciali

1) La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2) L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3) Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

## ART. 63

### Organi dell'azienda speciale

1) Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto comunale.

2) Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3) Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente.

4) I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ma non ricoprire, presso il Comune di Pergine, le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti.

5) Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6) Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità di gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

## ART. 64

### Revoca degli Amministratori

1) Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

2) La revoca è comunicata dal Sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3) In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, con le modalità di cui all'art.16, comma 3.

4) Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato – in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione – risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

## ART. 65

### Scioglimento degli organi

1) I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
- b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
- c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
- d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali;

2) Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

## ART. 66

### Società per azioni

1) Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ad esclusivo capitale pubblico locale, o con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per il compimento degli atti conseguenti.

3) Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Pergine oppure – ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale – al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4) L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

## TITOLO VI RAPPORTI TRA ENTI

### CAPO UNICO FORME ASSOCIATIVE

#### ART. 67

##### Convenzioni

1) Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2) Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3) Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

#### ART. 68

##### Consorzi

1) Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti :

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

- 2) Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
- 3) Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 4) Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.
- 5) L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.
- 6) L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.
- 7) Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

## ART. 69

### Accordi di Programma

- 1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2) Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3) Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
- 4) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
- 5) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
- 6) Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

## TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

## ART. 70

## Ordinamento ed autonomia finanziaria

- 1) Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria e di potestà impositiva autonoma.
- 2) La finanza comunale è costituita dalle entrate previste dalla legge e da :
  - a) contribuzioni degli utenti dei servizi e dei beni comunali, con i criteri fissati dal Consiglio Comunale;
  - b) contribuzioni di cittadini per la realizzazione di opere o attività, in rapporto al grado di utilità diretta conseguita;
  - c) contribuzioni volontarie di cittadini per la realizzazione di opere, interventi, attività o l'istituzione di servizi;
  - d) altre entrate.

### ART. 71

#### Beni comunali

- 1) L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell'apposito regolamento sull'amministrazione del patrimonio;
- 2) L'Economo e l'Ufficio Tecnico curano la tenuta di un esatto inventario dei beni comunali con le modalità fissate nel regolamento.

### ART. 72

#### Controllo di gestione

- 1) Il controllo di gestione, che è disciplinato da apposito regolamento comunale, consiste in una permanente ed organica attività di verifica direzionale del funzionamento dell'amministrazione comunale e dei risultati conseguiti.
- 2) Nel regolamento devono essere determinati i parametri e gli indicatori che consentono la valutazione dei costi dei servizi, dell'uso ottimale delle risorse economiche e del personale e la comparazione fra i risultati raggiunti e quelli programmati.
- 3) Il sistema del controllo di gestione fa capo ad un ufficio diretto dal Segretario Comunale.
- 4) Sulla base del bilancio previsionale, della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi fissati dal Consiglio e dalla Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi inviano a detto ufficio una relazione programmatica sulla gestione.
- 5) Periodicamente i responsabili degli uffici e dei servizi inviano a detto ufficio un rapporto sui risultati della gestione, supportato da una analisi costi-risultati e costi-benefici.
- 6) Periodicamente l'ufficio addetto al controllo di gestione invia alla Giunta Comunale ed al collegio dei revisori dei conti un rapporto generale sui risultati della gestione, supportato da una analisi costi-risultati e costi-benefici.
- 7) Ogni anno la Giunta Comunale, contestualmente alla presentazione del Bilancio Previsionale, presenta al Consiglio Comunale un rapporto sulla gestione complessiva dell'Ente.

## ART. 73

### Revisore dei conti

1) Il Revisore deve possedere gli stessi requisiti richiesti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale.

2) La carica di revisore dei conti è incompatibile con quelle di Consigliere e di Assessore Comunale di Pergine Valdarno, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

3) L'attività del revisore dei conti è regolata da apposito regolamento, che disciplina anche i rapporti tra revisore dei conti, gli organi elettivi e gli Uffici.

4) Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

1) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

2) Esprime parere sulla proposta del Bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio.

7) Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

8) Redige proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9) La presenza del revisore è sempre obbligatoria alle riunioni del Consiglio Comunale quando si discute del Bilancio di Previsione, dell'assestamento dello stesso e del Conto Consuntivo.

## TITOLO VIII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 74

### Norme in vigore

1) I regolamenti previsti nel presente statuto, esclusi quelli di cui all'art.59 della legge 142/90, saranno adottati, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2) Fino all'entrata in vigore dei singoli regolamenti valgono le norme attualmente in vigore in quanto compatibili con il presente Statuto. In caso d'urgenza il Consiglio Comunale può adottare provvedimenti con validità provvisoria per dare applicazione alle norme dello Statuto.

## ART. 75

### Modifiche statutarie

1) Ogni Consigliere Comunale può presentare modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello statuto salvo delibera del consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.

2) Le proposte di modifica dello statuto possono essere formulate al consiglio comunale da tutti i soggetti aventi capacità di iniziativa, così come previsto dal presente Statuto.

## ART. 76

### Disciplina transitoria

1) La validità del capo II dell'art.32 della legge 81/93 è da riferire alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25.03.1993, n.81.